RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

PAGHE E CONTRIBUTI

di GIANLUCA PILLERA

Lavoratrici madri: scadenze per esonero e bonus mamme

Manca poco alla scadenza del triennio di operatività per l'esonero della quota dei contributi IVS a carico della lavoratrice madre e del termine di presentazione della domanda all'Inps del Nuovo bonus mamme 2026.

Il prossimo **31.12.2026** sarà una data cruciale per le misure introdotte a favore delle lavoratrici madri. Scade infatti, e non sarà rinnovato, il triennio di applicazione dell'esonero totale dei contributi previdenziali IVS per le madri di 3 o più figli, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, valido dal 1.01.2024 al 31.12.2026. Inoltre, scade il termine per presentare la domanda all'Inps per il Nuovo bonus mamme per l'anno 2026. La scadenza interessa esclusivamente le mamme lavoratrici che perfezionano i requisiti di legge entro il mese di novembre 2026. Chi invece li perfezionerà nel mese di dicembre 2026 avrà a disposizione un mese in più, potendo presentare richiesta entro il 31.01.2027.

Con riguardo **all'esonero totale dei contributi previdenziali IVS,** va ricordato che l'agevolazione è applicata direttamente dal datore di lavoro in busta paga, previa comunicazione del numero dei figli e dei rispettivi codici fiscali (qualora la lavoratrice sia madre di più di 3 figli è sufficiente indicare 3 codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo). La fruizione dell'esonero non è invece subordinata alla presentazione di una specifica domanda all'Inps da parte della lavoratrice interessata.
I **datori di lavoro** devono esporre nelle denunce retributive (flussi UniEmens) l'esonero spettante alla lavoratrice, secondo le indicazioni riportate nella circolare Inps n. 27/2024 (per la sezione *"PosContributiva",* con il codice causale valore *"ELA3"* avente il significato di *"Esonero articolo 1, comma 180, legge n. 213/2023").*
L'esonero spetta a tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, anche se appartenenti al settore agricolo, titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e madri di 3 o più figli, sino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Rientrano tra le beneficiarie inoltre le **apprendiste** e, a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato, le lavoratrici stabilizzate.
L'esonero è pari al **100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice,** nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile, pari a 250 euro e a 8,06 euro (250 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Tali soglie massime sono valide anche se il rapporto di lavoro è part-time.

Per il **Nuovo bonus mamme 2026** è invece richiesta la presentazione di una specifica domanda all'Inps prevista dall'art. 1, c. 207 L. 199/2025. Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito istituzionale dell'Inps al percorso: *"Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per genitori" > "Vedi tutti i servizi" > "Nuovo Bonus mamme 2026".* La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato.
Il beneficio, erogato direttamente dall'Inps, spetta:
- alle lavoratrici madri con 2 figli di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, o madri con 3 o più figli di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni, escluse le lavoratrici titolari di un contratto a tempo indeterminato rientranti nell'alveo dell'esonero di cui prima;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione Separata;
- con redditi da lavoro dipendente o autonomo, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2026, pari o inferiori a 40.000 euro annui.

Il bonus consiste in **un'integrazione al reddito pari a 60 euro mensili** per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo nell'anno 2026, fino a un **massimo di 12 mensilità** e a un importo complessivo massimo di 720 euro. Le mensilità spettanti per il periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2026 sono corrisposte in **unica soluzione** nel mese di dicembre 2026, ma se l'istruttoria non è conclusa in tempo utile per il pagamento nel mese di dicembre, le somme sono corrisposte, anche dopo, dal mese di gennaio 2027. Dalle misure sono escluse le lavoratrici domestiche.

Riproduzione vietata - sabato 28 novembre 2026